

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE**INTERREG ITALIA SVIZZERA VI-A 2021-2027****CCI 2021TC16RFCB033****Modello di Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Capofila italiano per il finanziamento dei progetti ordinari a valere sull'Avviso approvato con d.d.S. 1072 del 10/01/2024****(ID progetto _____ acronimo _____)**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1407/2013, della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli aiuti "*de minimis*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Decisione C(2019) 3452 final del 14/05/2019, con cui la Commissione europea propone le linee guida per determinare, in modo proporzionato e trasparente, le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti e contratti pubblici;

VISTA la Decisione di esecuzione n. C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 (2021TC16RFCB033 .) della Commissione europea che approva il Programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera (in breve, il "Programma");

VISTA la Delibera n. 7715 del 28 dicembre 2022 della Giunta Regionale della Lombardia, avente ad oggetto: "Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea relativamente al Programma di cooperazione transfrontaliera "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" 2021-2027 e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d'incidenza (VINCA) del PO "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" 2021-2027";

VISTO il Decreto n. 1072 del 10/01/2024 di approvazione del Primo Avviso per la presentazione dei progetti ordinari del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 e di apertura della prima finestra di presentazione (in breve, il "Primo Avviso" o semplicemente l'"Avviso");

VISTO quanto disposto dal Primo Avviso al paragrafo D.1: *"Gli obblighi contrattuali correlati al finanziamento pubblico, in capo ai Capofila ai partner, sono precisati nella Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno di cui agli Allegati 4 e 5 e sono riportati succintamente nella Convenzione tra il Capofila italiano, il Capofila svizzero e i partner di progetto, di cui all'Allegato 6. Così come precisato al paragrafo C.3, gli obblighi così rappresentati costituiscono le condizioni contrattuali del sostegno relative all'operazione finanziata e si intendono contrattualmente vincolanti per tutti i partner nel momento dell'accettazione del contributo espresso dal Capofila italiano a nome di tutto il partenariato. Il Capofila svizzero è referente unico nei confronti del Capofila italiano di progetto, dei responsabili cantonali Interreg e della Coordinazione regionale Interreg."*;

VISTA la sezione "G" dell'Allegato 5 - Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani -, allegata alla candidatura del progetto qui riferito da parte di ciascuno dei partner italiani del progetto;

VISTA la decisione del Comitato Direttivo del _____, con la quale è stata selezionata l'operazione denominata con acronimo "_____", ID _____ (in breve, il "progetto");

VISTO il decreto n. ____ del ____ dell'Autorità di Gestione di presa d'atto della decisione del Comitato Direttivo e di approvazione delle operazioni finanziate, con il quale viene disposto il finanziamento e la pubblicazione dei dati di cui all'art. 49 (3) del Reg. (UE) 1060/2021;

VISTA l'accettazione del contributo pubblico sottoscritta dal Capofila italiano (in breve, il "Capofila di progetto" o semplicemente il "Capofila"), trasmessa tramite PEC registrata al protocollo regionale n. _____ del _____, a nome di tutto il partenariato, con cui impegna la compagine partenariale al rispetto degli obblighi sottoscritti da parte di ciascun soggetto tramite la presentazione della candidatura progettuale, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 6 del Regolamento UE 1059/2021;

VERIFICATA, da parte del Segretariato Congiunto, la documentazione presentata dal Capofila italiano, da cui si evince l'impegno al rispetto delle condizioni fissate per il finanziamento approvate dal Comitato Direttivo a seguito della valutazione del progetto;

VISTA la Convenzione di Cooperazione siglata tra capofila italiano, capofila svizzero e i partner che partecipano alle attività del progetto finanziato dal Programma sulla base dello schema fornito dall'Allegato 6 al Primo Avviso (in breve, la "Convenzione di Cooperazione");

attraverso la presente Convenzione di finanziamento FESR e cofinanziamento nazionale,

tra

l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VI A "Italia – Svizzera 2021-2027", presso Regione Lombardia, Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica, in persona del dirigente *pro tempore* _____ (in breve, l'"Autorità di Gestione" - acronimo "AdG" - o semplicemente "Regione Lombardia");

e

il Capofila di progetto _____ rappresentato dal Legale rappresentante _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione conferma e completa le condizioni di attuazione e le modalità di erogazione del contributo FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e della quota nazionale per le risorse riconosciute in favore del progetto acronimo "____", ID progetto _____, a seguito del finanziamento concesso con decreto n. ____ del __/__/202__ sul Programma richiamato nelle premesse e quanto espressamente accettato dal Capofila e da ciascun partner italiano e riportato nella sezione "G – Dichiarazione di impegno in merito alle condizioni contrattuali che disciplinano il sostegno finanziario alla proposta progettuale" della Domanda di partecipazione richiamata nelle premesse.

2. I seguenti documenti presentati dal Capofila italiano e verificati dall'AdG, anche in seguito ad eventuali modifiche ed integrazioni richieste in fase di finanziamento o che dovessero rendersi necessarie in corso di attuazione del progetto, sono depositati sul sistema informativo del Programma ("JEMS") e tramite esso acquisiti agli atti quali parti integranti della presente convenzione, senza necessità di procedere ad una nuova sottoscrizione della medesima:

- a) domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno del capofila italiano, del capofila svizzero e di tutti i partner;
- b) scheda progettuale, comprensiva di budget e cronoprogramma di progetto e relativa spesa programmata nell'ambito dei quadrimestri in cui è suddiviso il progetto;
- c) lettere di sostegno allegate al progetto;
- d) lettera di accettazione del contributo da parte del Capofila italiano.

Articolo 2

Costo totale e importo del contributo pubblico

1. Il costo totale dell'operazione in oggetto, finanziata a valere sull'O.S. _____ ed il contributo pubblico di parte italiana sono stabiliti dal decreto di finanziamento n. _____ del _____, fatte salve rideterminazioni in itinere e a saldo, come previsto dall'Avviso per la presentazione dei progetti ordinari, dalla Manualistica del Programma e dalla normativa eurounitaria nell'ambito della quale il finanziamento stesso è concesso.

Articolo 3

Durata delle attività progettuali

1. La data di avvio delle attività progettuali è _____.
2. La durata del progetto è indicata nel progetto stesso, depositato nel sistema "JEMS" e approvato dal Comitato Direttivo. Conformemente alle procedure del Programma, l'AdG potrà autorizzare eventuali proroghe o differimenti di termini motivatamente richiesti dal Capofila italiano, con propria nota inviata al capofila italiano di progetto tramite posta elettronica certificata (PEC), senza necessità di procedere ad una nuova sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

Ammissibilità delle spese

1. Il quadro normativo di riferimento per l'ammissibilità delle spese finanziate dal FESR è il seguente (senza alcun ordine gerarchico tra le norme di seguito indicate):

- a) Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021;
- b) Regolamento (UE) n. 1059/2021 del 24 giugno 2021;
- c) Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021;
- d) Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii;
- e) Norme nazionali e/o locali italiane applicabili al progetto, di cui alla presente Convenzione;
- f) Disposizioni specifiche sull'ammissibilità delle spese fornite nella Manualistica del Programma.

2. In linea di principio sono considerate ammissibili le spese sostenute dai beneficiari italiani del progetto purché:

- a) siano in linea con le norme europee richiamate in premessa, con la normativa nazionale italiana e/o della Provincia Autonoma di Bolzano ove applicabile, nonché con le disposizioni del Programma e con gli eventuali patti contrattuali con i terzi fornitori e/o collaboratori;
- b) siano state sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità della spesa, come specificato nell'Avviso e nella Manualistica del Programma;

- c) siano strettamente connesse all'esecuzione del progetto e risultino immediatamente riconducibili al piano di attività contenuto nella scheda progetto;
- d) rispettino il piano finanziario approvato dal Comitato Direttivo, eventualmente rimodulato a seguito dell'approvazione da parte di tale organismo;
- e) rientrino nelle categorie di spesa previste dal Programma;
- f) rispettino gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dai regolamenti soprarichiamati e dai documenti attuativi del Programma.

Articolo 5

Circuito di erogazione del contributo pubblico

1. I pagamenti al Capofila italiano saranno assicurati dal Programma, sia per la quota FESR che per la quota nazionale italiana, tramite l'Autorità Contabile del Programma (indicata, in breve, con l'acronimo "AC"), entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del Capofila, in conformità all'art. 74 (1.b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
2. Il Programma eroga al Capofila il contributo FESR e la quota nazionale italiana e lo stesso si impegna a trasmettere tempestivamente all'AdG, prova dell'avvenuto trasferimento dei fondi ai partner italiani delle quote (FESR e nazionale italiana) a questi spettanti, da liquidarsi entro 30 giorni dal ricevimento dei relativi importi da parte del Programma. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore dei partner, fatte salve le eventuali somme che dovessero risultare non ammissibili a finanziamento o affette da irregolarità, su cui il Capofila italiano opererà, in ottemperanza alle indicazioni dell'AdG, le dovute trattenute, ovvero, i recuperi dell'importo indebitamente versato ai singoli beneficiari.
3. Le erogazioni saranno riconosciute, previa istruttoria delle autorità del programma, su richiesta del Capofila italiano a fronte della validazione delle spese rendicontate dai beneficiari italiani del progetto sul sistema informativo del Programma.
4. Eventuali somme oggetto di trattenuta o recupero, poiché identificate come irregolari successivamente all'approvazione o liquidazione della relativa domanda di rimborso, potranno essere compensate dalle autorità competenti del Programma (dall'AdG o dall'AC) sui pagamenti successivi richiesti dal Capofila, il quale, a sua volta, opererà l'eventuale compensazione nei confronti del partner interessato dalla decurtazione finanziaria applicata dal Programma.
5. Fermo restando quanto specificato al precedente comma, il saldo del contributo pubblico italiano totale (FESR e nazionale italiano), concesso all'operazione, come eventualmente rideterminato in itinere o a saldo, sarà erogato dietro presentazione della domanda di rimborso finale da parte del Capofila italiano.

Articolo 6

Domande di rimborso e controllo delle spese sostenute

1. Le procedure e le modalità di trasmissione delle domande di rimborso da parte del Capofila italiano sono definite nella Manualistica approvata dall'Autorità di Gestione e messa a disposizione dei beneficiari.
2. Le spese rendicontate dai beneficiari italiani sono oggetto di verifica amministrativa e in loco secondo quanto definito dalla Manualistica e dai piani annuali di controllo del Programma, ai sensi dell'art. 74, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e possono essere sottoposte a verifiche di Audit di secondo livello, oppure, direttamente da parte dell'AdG nell'ambito dei controlli di qualità.

Articolo 7

Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale.

1. Nelle attività di attuazione dei progetti, tanto il Capofila italiano, quanto i partner italiani, sono tenuti a rispettare gli obblighi relativi al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale richiamati dal Programma e dai suoi documenti di attuazione.

Articolo 8

Conflitto di interessi

1. In materia di conflitto di interessi, anche potenziale, tutto il personale dei beneficiari italiani, di ogni ordine, grado e/o livello, incaricato dell'attuazione del progetto, è obbligato al rispetto di quanto disciplinato dall'art. 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, meglio specificato nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario 2021/C 121/01. Con riguardo ai beneficiari pubblici italiani, si applicano il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, emanato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i., e le normative/piani interni diretti alla prevenzione della corruzione.

Articolo 9

Modifiche del progetto

1. Le modifiche del progetto, approvato e ammesso al finanziamento dal Comitato Direttivo, devono essere limitate il più possibile ed essere tempestivamente richieste, ai fini dell'approvazione, secondo le casistiche e modalità disciplinate dalla Manualistica del Programma.

Articolo 10

Obblighi del capofila italiano e dei partner

1. Il Capofila italiano è il soggetto titolato a rappresentare tutti i partner nei confronti dell'Autorità di Gestione.

2. Il Capofila italiano si impegna a rispettare tutti gli impegni assunti mediante la domanda di partecipazione sottoscritta in sede di candidatura (*eliminare se non necessario*: e successivamente integrata/rettificata), nonché gli impegni assunti nei confronti degli altri partner italiani di cui all'articolo 9 della Convenzione di Cooperazione richiamata in premessa.

3. Il Capofila italiano, vista la Convenzione di Cooperazione siglata tra esso e il resto del partenariato di progetto, conferma, nell'interesse dell'intero partenariato di progetto, che i partner si impegnano a rispettare tutti gli impegni assunti mediante la domanda di partecipazione sottoscritta in sede di candidatura (*eliminare se non necessario*: e successivamente integrata/rettificata), nonché, limitatamente ai partner italiani, gli impegni di cui all'articolo 10 della Convenzione di Cooperazione sopra richiamata.

4. Il Capofila s'impegna ad assicurare il rispetto delle condizionalità approvate dagli organismi del Programma a seguito della valutazione, a monitorarne il soddisfacimento da parte dei partner interessati e a fornire entro la data di chiusura del progetto, ovvero entro le scadenze altrimenti fissate, la documentazione a comprova.

Articolo 11

Revoca e recupero del contributo, risoluzione della presente Convenzione

1. Come previsto dall'Avviso, il Capofila italiano si impegna al conseguimento di obiettivi e output dichiarati nella domanda di candidatura entro la data di conclusione del progetto. Qualora tali condizioni non siano rispettate, in relazione alla rilevanza delle carenze e alla minore spesa validata, l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo di procedere al recupero parziale o totale dei contributi pubblici già versati e/o alla revoca delle quote spettanti non ancora liquidate, in relazione alla gravità delle inadempienze. Il capofila italiano prende atto che saranno attenzionati in particolare i progetti che risulteranno avere una spesa validata inferiore al 70% del contributo italiano complessivo previsto.

2. Ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) 1059/2021, l'Autorità di Gestione si riserva di avviare le procedure di revoca totale o parziale del contributo FESR e del cofinanziamento nazionale italiano e di avviare, di conseguenza, il recupero degli eventuali fondi indebitamente versati, negli ulteriori casi disciplinati dall'Avviso.

Articolo 12

Utilizzo degli output

1. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di utilizzare e citare gli output del progetto per le attività di comunicazione e di informazione nel pieno rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale.

2. Tutti gli output, documenti, relazioni e analisi, finanziati a valere sulla presente Convenzione, devono essere resi pubblici per il libero accesso e fruizione da parte del pubblico mediante strumenti telematici, nel rispetto delle norme di tutela della proprietà intellettuale, fatti salvi gli output risultanti da un'attività che è stata realizzata in regime di aiuto di Stato, concesso dal Programma, laddove coperti da segreto commerciale.

3. L'Autorità di Gestione provvederà affinché i materiali d'opera intellettuale o a carattere divulgativo, inerenti la comunicazione e la visibilità di tutte le operazioni che scaturiranno dalla presente Convenzione, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione Europea, e che all'Unione sia concessa una licenza d'uso a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX - Comunicazione e visibilità – al Reg. (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, vigente. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per il Capofila, per i partner o per l'Autorità di Gestione.

Articolo 13

Durata

1. La presente Convenzione sarà in vigore fino all'assolvimento da parte del Capofila italiano di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti dell'Autorità di Gestione e dei partner italiani.
2. È previsto un periodo di ultra-efficacia della presente Convenzione entro i limiti temporali definiti dalla normativa vigente, al fine di consentire all'AdG di espletare tutte le proprie funzioni e portare a termine i propri compiti di gestione richiesti dal Programma.

Articolo 14

Lingua

1. La lingua utilizzata nelle comunicazioni per iscritto tra l'Autorità di Gestione e il Capofila italiano è l'italiano. Tali comunicazioni avverranno tramite la posta certificata (PEC), via e-mail oppure tramite il sistema informativo JEMS, a seconda dei casi.

Articolo 15

Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere in modo bonario eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione.
2. Qualora, non essendo possibile trovare un accordo in merito alle questioni di cui al comma 1, si rendesse necessario adire le vie legali, il Foro competente sarà quello di Milano.

Articolo 16

Disposizioni aggiuntive

1. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione, salvo che l'uso lo preveda. In tal caso, le spese di registrazione saranno a carico del precedente.
2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 2963, comma 2, del Codice Civile vigente, per il calcolo dei termini di cui alla presente Convenzione, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale, mentre se il termine cade in un giorno festivo, il termine viene prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

3. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale e sarà archiviata sul sistema informativo del Programma.

4. Il termine “italiano” riportato nel presente atto, nella Convenzione di Cooperazione e negli atti del progetto e del Programma qui richiamati, con riferimento ai beneficiari dei fondi europei messi a disposizione dal Programma, è da intendersi quale termine sinonimo di qualunque altro ente di uno Stato membro dell'Unione Europea o partecipante al Programma, che partecipa nel progetto come partner italiano, secondo quanto disposto dall'Avviso.

Data _____

Data _____

Per l'Autorità di Gestione

Per il Beneficiario capofila italiano
